

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA – Sezione II quater**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**Nel ricorso R.G. n. 11862/2021**

della società **BPM CONCERTI S.r.l.**, con gli Avvocati Riccardo Marletta e Marco Celant

**contro**

**MINISTERO DELLA CULTURA**, con l'Avvocatura Generale dello Stato

**e dandone notificazione a**

- **THE BASE S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- **PUBBLICONCERTI S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**per l'annullamento**

dei Decreti Direttoriali 2 novembre 2021 rep. n. 1390 (doc. 1), 20 settembre 2021 rep. n. 1263 (doc. 2), 13 settembre 2021, rep. n. 1250 (doc. 3), di assegnazione dei contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 (doc. 4), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021, rep. n. 125 (doc. 5) degli allegati a tali decreti direttoriali, nonché di tutti gli atti ad essi preliminari, connessi o conseguenti, e in particolare, in quanto occorrer possa e in *parte qua*, dell'articolo 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021, rep. n. 125 e dell'articolo 7, comma 2 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, rep. n. 598 (doc. 6).

**FATTO**

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono stati impugnati i provvedimenti indicati in epigrafe, relativi alla ripartizione del fondo per un ammontare stanziato di Euro 9.000.000 di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, poi modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021, rep. n. 125 a favore degli organizzatori dei concerti di musica leggera, in proporzione al

minor fatturato dagli stessi conseguito nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019.

Precisamente con tale ricorso sono stati contestati i criteri con i quali si è proceduto alla determinazione del contributo a favore della ricorrente, a valere su tale fondo.

Ciò in quanto l'Amministrazione ha ritenuto di non poter riconoscere contributi per importi superiori a quello erogato ai sensi del D.M. 10 agosto 2020, relativo alla diminuzione del fatturato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tanto che la ricorrente si è vista riconoscere lo stesso identico importo ottenuto in relazione al D.M. 10 agosto 2020, poi ulteriormente ridotto secondo quanto precisato in sede di ricorso

In data 20 dicembre 2021 l'Avvocatura dello Stato ha depositato nell'ambito del giudizio R.G. n. 11870/2021 proposto dalla società Trident Music s.r.l. avverso i medesimi provvedimenti qui impugnati, alcuni documenti, tra i quali un rapporto informativo redatto dalla Direzione Generale Spettacolo nell'ambito del quale ha ricostruito il proprio operato con riferimento alla vicenda in esame.

Il contenuto di tale rapporto informativo, oltre a confermare appieno la fondatezza dei profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati sollevati con il ricorso introduttivo, pone in evidenza l'esistenza di ulteriori vizi dei provvedimenti stessi, che vengono fatti oggetto del presente motivo aggiunto.

## **DIRITTO**

**2. Violazione dell'articolo 97, comma 3 della Costituzione. Violazione dell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 rep. 125 e dell'articolo 7 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, rep. n. 598 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatto, sviamento dalla causa tipica, illogicità e ingiustizia**

**manifeste.**

Nel rapporto informativo depositato viene confermato che l'Amministrazione intimata non ha attribuito a favore di alcuno dei richiedenti, e dunque nemmeno alla ricorrente, contributi di importo superiore a quelli riconosciuti sulla base del D.M. 10 agosto 2020.

A dire dell'Amministrazione resistente tale *modus operandi* sarebbe coerente con le previsioni del D.M. 16 marzo 2021, il quale ha stabilito che *“l'importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a) non può comunque superare l'importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020”*.

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio sono state evidenziate le ragioni per le quali una siffatta interpretazione si pone in palese violazione dell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale con riferimento ad entrambi i criteri interpretativi ad esso sottesi: il *“criterio letterale”* (il senso *“fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”*) ed il *“criterio logico”* (l'intenzione del legislatore).

In sede di ricorso si è infatti rilevato che:

- sotto il profilo del criterio letterale, l'unica interpretazione rispettosa della previsione normativa del D.M. 16 marzo 2021 sopra riportata è che a nessuno dei richiedenti possa essere riconosciuto, sulla base dei DD.MM. 3 marzo 2021 e 16 marzo 2021, un contributo superiore a quello attribuito ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 al soggetto che ha ottenuto il contributo più alto con riferimento a tale ultimo decreto (Euro 2.319.145,64);
- questa interpretazione risulta pienamente fondata anche dal punto di vista del criterio logico, essendo del tutto ragionevole fissare un tetto massimo del contributo (comunque molto ragguardevole), onde consentire a tutti i richiedenti di ottenere un ristoro effettivo, senza danneggiare eccessivamente il soggetto che avesse in astratto avesse avuto titolo ad ottenere un contributo ancora maggiore;
- viceversa il criterio adottato nei provvedimenti impugnati non trova alcuna

giustificazione sotto il profilo della logica, non essendo dato comprendere perché una società che ha subito nel semestre di riferimento del D.M. 3 marzo 2021 (1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020) perdite anche nettamente superiori a quelle del periodo di riferimento del D.M. 10 agosto 2020 (23 febbraio 2020 - 31 luglio 2020) non debba poter ottenere un ristoro maggiore di quello riconosciuto ai sensi di tale ultimo decreto;

- in ogni caso un simile *modus procedendi* si pone in frontale contrasto con la previsione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, secondo la quale il contributo avrebbe dovuto essere erogato “*in proporzione al minor fatturato* nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019”;

- il criterio interpretativo utilizzato nel caso in esame è ancor più illogico con riferimento ai soggetti che a suo tempo non avevano presentato richiesta di contributo ai sensi del D.M. 10 agosto 2020, atteso che, salvo ritenere che gli stessi non abbiano titolo ad alcun contributo, non vi sarebbe alcun tetto massimo all'ottenimento dei contributi.

Nel rapporto informativo prodotto in giudizio l'Amministrazione resistente asserisce che la previsione introdotta dal D.M. 16 marzo 2021 andrebbe letta nel senso di escludere la possibilità di riconoscere a ciascun richiedente un contributo superiore a quello allo stesso attribuito ai sensi del D.M. 10 agosto 2020.

A detta dell'Amministrazione “*la ragionevole finalità della predetta disposizione, in un'ottica equitativa, è stata quella di non penalizzare coloro che ancora non avevano percepito mai alcun ristoro in quanto non avevano presentato domanda sul 394*”.

In particolare nel rapporto informativo si sostiene che l'Amministrazione ha proceduto nei termini seguenti:

“1) in prima battuta è stata effettuata la quantificazione proporzionale dell'incidenza della flessione dei ricavi di ogni singola soggetto sulla perdita complessiva (conseguita dal totale dei soggetti partecipanti);

2) conseguentemente, è stata applicata la percentuale alla flessione del fatturato ed è stato calcolato il contributo teorico assegnabile ad ognuno;

3) per coloro che erano già stati beneficiari del contributo di cui al d.M. 394, il contributo di cui al d.M. 107 è stato confrontato con quanto erogato sul d.M. 394 e tale contributo ha rappresentato il tetto massimo erogabile per ciascun soggetto così come previsto dal d.M. 125/2021.

- per coloro per i quali il contributo sul d.M.107 è risultato essere inferiore al contributo assegnato sul d.M. 394 è stato riconosciuto l'intero contributo determinato di cui al precedente punto 2;

- per coloro i quali il contributo sul d.M. 107 è risultato superiore al contributo assegnato sul d.M. 394, è stato riconosciuto un contributo pari al tetto massimo già erogato con il d.M. 394;

4) per coloro i quali non avevano presentato domanda per i contributi di cui al d.M. 394, è stato riconosciuto l'intero contributo calcolato di cui al precedente punto 2”.

Secondo l'Amministrazione resistente la previsione introdotta con il d.M. 125/2021, così come interpretata (invero del tutto illegittimamente) nei provvedimenti impugnati sarebbe “stata concepita in astratto al fine di consentire a tutti gli operatori del settore un accesso equivalente alle misure di sostegno previste e in concreto ha consentito a coloro che non erano beneficiari di alcun contributo precedente (con esclusivo riferimento al 394) di percepire per intero la somma determinata applicando il criterio proporzionale puro dell'incidenza percentuale della flessione dei ricavi conseguita (rispetto alle flessioni complessive) a tale diminuzione di ricavi”.

Tale applicazione sarebbe “stata effettuata non in danno ad alcuni ma per equità di tutti gli operatori del settore che nel periodo Covid hanno subito tutti ingenti perdite, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico nel senso indicato dal ricorrente, che al contrario non comporterebbe un'equa ripartizione delle risorse (come lo stesso afferma) ma un'allocazione

*accentratrice delle stesse solo a favore di alcuni soggetti, che peraltro hanno già beneficiato di precedenti risorse”.*

Ora, se l’Amministrazione ha operato nel senso sopra riportato, ciò non è certamente avvenuto sulla base di criteri di equità.

L’Amministrazione ha infatti determinato sulla base del monte perdite complessivo la percentuale da attribuire a ciascun richiedente e dunque, applicando questa percentuale alla perdita subita da ciascun operatore, l’importo astrattamente assegnabile ad ognuno degli interessati, fino all’esaurimento teorico della dotazione complessiva del fondo, pari ad Euro 9.000.000.

Tuttavia mentre per coloro per i quali l’importo così determinato risultava inferiore a quanto percepito ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 (e per i richiedenti che non avevano presentato domanda ai sensi del decreto ora citato) l’importo in questione è stato riconosciuto per intero, ciò non è avvenuto nei confronti di chi, come la ricorrente, avrebbe così fruito di un contributo maggiore rispetto a quello riconosciuto nel 2020. Alla ricorrente è stato infatti attribuito il medesimo importo del 2020.

La conseguenza di tale *modus procedendi* è evidentissima: così facendo non è stata ripartita per intero la dotazione complessiva del fondo, pari ad Euro 9.000.000.

Dunque non si è operato sulla base di un criterio equitativo, bensì in una logica di “risparmio” che contraddice apertamente la finalità per la quale è stato istituito il fondo (che è quella di ristorare gli operatori delle perdite subite, non certo quella di operare una *spending review* delle risorse pubbliche) e che penalizza gravemente la ricorrente.

La ricorrente non ha mai ambito ad alcuna “allocazione accentratrice” delle risorse a suo favore, chiede soltanto che le venga riconosciuto il contributo che sarebbe risultato dalla corretta applicazione dei criteri di cui ai decreti in esame, in proporzione alla subita perdita di ricavi, decisamente superiore rispetto al periodo di riferimento di cui al D.M. 10 agosto 2020.

Come rilevato in sede di ricorso introduttivo, secondo una corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 4 del D.M. 3 marzo 2021, il Ministero avrebbe dovuto procedere a:

- sommare tra loro le perdite dichiarate nel periodo di riferimento da tutti i soggetti richiedenti e ammessi;
- stabilire di conseguenza la percentuale di ripartizione della totalità del fondo;
- qualora nessuno dei richiedenti avesse avuto in tal modo titolo ad ottenere un importo superiore a quello massimo riconosciuto in relazione al primo decreto (Euro 2.319.145,64), provvedere alla ripartizione sulla base della percentuale così individuata;
- ove invece taluno dei soggetti richiedenti avesse avuto così titolo ad un contributo superiore all'importo di Euro 2.319.145,64, si sarebbe dovuto ridurre a tale importo il relativo contributo, per poi provvedere a ripartire proporzionalmente tra gli altri richiedenti la quota residua del fondo così risparmiata.

A ciò si aggiunga che, adottando il criterio seguito dall'Amministrazione, coloro i quali non hanno presentato domanda sulla base del D.M. 10 agosto 2020 avrebbero potuto ottenere un contributo anche superiore all'importo di Euro 2.319.145,64, mentre chi avesse ottenuto a suo tempo un contributo del tutto irrisorio in applicazione di tale decreto non potrebbe ora vedersi riconosciuto un importo superiore, nemmeno a fronte di perdite molto più consistenti rispetto a quelle subite nel periodo di riferimento del D.M. 10 agosto 2020!

Quanto ai soggetti che, per dirla con le parole dell'Amministrazione, "*con il precedente decreto non avevano percepito nulla*", è appena il caso di rilevare che la decisione di non aver presentato domanda con riferimento al D.M. 10 agosto 2020 è frutto di una valutazione soggettiva verosimilmente riconducibile alla circostanza di non aver subito nel periodo di riferimento di tale decreto perdite tali da giustificare la richiesta di contributo.

Non è dato dunque comprendere perché per tali soggetti dovrebbero valere regole

diverse dagli altri richiedenti.

Ciò conferma una volta di più la palese incongruenza dell'interpretazione adottata dall'Amministrazione (che si pone agli antipodi della *“equa possibilità di accesso”* che l'Amministrazione sostiene di aver perseguito) e che in realtà la ripartizione avrebbe dovuto essere operata sulla base dei criteri offerti dalla ricorrente nell'ambito del presente giudizio.

Resta poi da comprendere il significato dell'affermazione, contenuta nel rapporto informativo prodotto dall'Amministrazione resistente, secondo cui la stessa, dopo aver ristorato proporzionalmente i soggetti che non avevano presentato domanda con riferimento al precedente decreto, avrebbe proceduto *“in seconda battuta a redistribuire lo stanziamento residuo solo fra coloro che nella prima distribuzione non avevano superato tale limite”*.

Ove con ciò si intendesse che vi sia stata una redistribuzione dell'importo *“risparmiato”* in conseguenza dell'illegittima ed illogica interpretazione fatta propria dall'Amministrazione, ciò contrasterebbe apertamente con il *modus operandi* che l'Amministrazione stessa sostiene di aver seguito (e che è stato sopra riportato), che non prevedeva alcuna redistribuzione di somme residue.

Nè è dato ovviamente sapere in base a quali criteri tale supposta redistribuzione sarebbe avvenuta.

Ciò che è certo è che, se così fosse, si aggiungerebbe illegittimità ad illegittimità a danno della ricorrente fortemente e ingiustamente danneggiata dall'applicazione di criteri del tutto privi di ogni logica.

Alla luce di quanto precede, si insiste per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Milano-Roma, 17 febbraio 2022

Avv. Riccardo Marletta

Avv. Marco Celant